

## **NEWSLETTER LAVORO 07 – 2020**

### **Normativa lavoro**

- 1. PROROGA DI ULTERIORI 4 SETTIMANE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE COVID - 19**
- 2. FONDO NUOVE COMPETENZE**
- 3. AIUTI SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI PER IL PAGAMENTO DEI SALARI DEI DIPENDENTI PER EVITARE I LICENZIAMENTI DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19**
- 4. CREDITO DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE**
- 5. RIFORMA DETRAZIONI IRPEF IN VIGORE DA LUGLIO**
- 6. ANF: NUOVA RICHIESTA**
- 7. FRINGE BENEFIT AUTO: NUOVE REGOLE DAL 1° LUGLIO 2020**
- 8. NUOVE INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO E LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE – ALLEGATO**

### **CCNL**

#### **Maggio 2020**

- 1. ALIMENTARI INDUSTRIA: ARRETRATI**

#### **Giugno 2020**

- 1. ABBIGLIAMENTO PICCOLA INDUSTRIA: ELEMENTO PEREQUATIVO**
- 2. AGENZIE DI VIAGGIO CONFCOMMERCIO: ELEMENTO ECONOMICO PER MANCATO ACCORDO SUL "PREMIO DI RISULTATO"**
- 3. GIORNALISTI: INDENNITÀ REDAZIONALE**
- 4. ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI UNEBA: SOSPENSIONE SCATTI DI ANZIANITÀ**
- 5. METALMECCANICA INDUSTRIA: MINIMI RETRIBUTIVI, ELEMENTO PEREQUATIVO, FLEXIBLE BENEFITS, INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ, INDENNITÀ DI TRASFERTA**
- 6. METALMECCANICA PICCOLA INDUSTRIA CONFIMI: ELEMENTO RETRIBUTIVO ANNUO**
- 7. METALMECCANICA PICCOLA INDUSTRIA: ELEMENTO PEREQUATIVO, MINIMI RETRIBUTIVI, REPERIBILITÀ, INDENNITÀ DI TRASFERTA**
- 8. TESSILI PICCOLA INDUSTRIA: ELEMENTO PEREQUATIVO**
- 9. ENEL: QUOTA DI CONTRIBUZIONE "UNA TANTUM"**

## **Normativa lavoro**

### **1. PROROGA DI ULTERIORI 4 SETTIMANE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE COVID - 19**

Il 16 giugno 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 52/2020, che contiene importanti disposizioni in materia di integrazioni salariali.

Qui di seguito le più importanti:

- 1) esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, è possibile usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta fermo che comunque anche queste ulteriori 4 settimane vengono concesse fino ad un limite di risorse stanziato dallo Stato.
- 2) indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza; la presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 3) in caso di CIGO, FIS o CIG in deroga a pagamento diretto da parte dell'Inps, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione da parte dell'INPS.  
In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 30° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto se tale ultima data è posteriore all'ordinaria scadenza.  
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

### **2. FONDO NUOVE COMPETENZE**

L'art. 88 del Decreto Rilancio prevede la creazione di un fondo, denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), attivabile mediante contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, che abbiano come finalità quella di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate

esigenze organizzative e produttive dell'impresa, e di indirizzare parte dell'orario di lavoro verso percorsi formativi.

Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di tale Fondo nel limite delle risorse stanziato, per ora in misura pari a 230 milioni di euro.

Con Decreto Ministeriale, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto, saranno individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

### **3. AIUTI SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI PER IL PAGAMENTO DEI SALARI DEI DIPENDENTI PER EVITARE I LICENZIAMENTI**

Anche a seguito della proroga fino a metà agosto del blocco dei licenziamenti, l'art. 60 del Decreto Rilancio introduce la possibilità per regioni e province autonome di utilizzare fondi stanziati dalla commissione europea al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, al fine di evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

Questi contributi sono destinati alle imprese di determinati settori, regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia COVID-19.

La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.

La sovvenzione mensile non potrà superare l'80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.

### **4. CREDITO DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE**

- **Adeguamento ambienti di lavoro**

Per gli investimenti legati alla necessità di adeguare gli ambienti di lavoro per la riapertura in sicurezza della fase 2 è stato previsto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 dagli esercenti attività d'impresa e arte o professione in luoghi aperti al pubblico. Il credito può essere al massimo pari ad 80.000 euro e spetterà anche alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

L'ambito oggettivo di applicazione della norma prevede che il credito d'imposta sia riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. Tra gli interventi agevolabili vi sono anche quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni e le spese sostenute per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché quelle sostenute

in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari a investimenti per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Peraltro, il credito d'imposta in commento è cumulabile con altre agevolazioni applicabili alle medesime spese, comunque nel limite massimo dei costi sostenuti. Da ciò si potrebbe presumere che il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro possa cumularsi con il credito d'imposta per la sanificazione, tuttavia su tale possibilità è opportuno attendere i chiarimenti ufficiali. Infine, resta da precisare che l'utilizzo deve avvenire nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione mediante F24.

- **Sanificazione ambienti di lavoro**

Le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nonché quelle sostenute per l'acquisto di Dpi (quali, ad esempio, mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (quali, ad esempio, termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti oppure, ad esempio, dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi) danno diritto a un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020. Tale credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e Ires e del valore della produzione ai fini Irap, potrà quindi essere utilizzato dalle imprese, dagli esercenti arti e professioni, dagli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e dagli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione con modello F24 fino a un massimo di 60.000 euro, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2020. La norma chiarisce infine che un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del decreto, dovrà stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa.

## **5. RIFORMA TASSAZIONE REDDITO LAVORO DIPENDENTE: NUOVE DETRAZIONI E SUPERAMENTO BONUS "RENZI"**

Dal 1° luglio 2020 entra in vigore la riforma delle detrazioni Irpef per i redditi da lavoro dipendente e assimilati. In attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate si riepilogano i punti fondamentali delle modifiche introdotte nella tassazione.

- 1) L'istituzione, in sostituzione del c.d. bonus "Renzi" (che viene contestualmente abrogato) di un trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro, rapportato al periodo di lavoro e spettante per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che l'imposta lorda sia di importo superiore alle detrazioni da lavoro dipendente spettanti.

I sostituti d'imposta riconoscono in via automatica il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.

Qualora in tale sede il trattamento integrativo si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo; nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, mediante l'istituto della compensazione, in maniera analoga rispetto a quanto accade ora con il c.d. "bonus Renzi".

- 2) L'introduzione di una ulteriore detrazione fiscale, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
  - a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  - b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

L'ulteriore detrazione spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Anche in questo caso i sostituti d'imposta riconoscono l'ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo; nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

## **6. ANF: NUOVA RICHIESTA PER L'ANNO 2020/2021**

I lavoratori dipendenti che abbiano diritto al pagamento degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) devono rinnovare la richiesta all'INPS esclusivamente in modalità telematica. Si ricorda che gli ANF in questione avranno validità dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021.

## **7. FRINGE BENEFIT AUTO: NUOVE REGOLE DAL 1° LUGLIO 2020**

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto nuove regole, valide dal 1° luglio 2020, per il calcolo dei fringe benefit relativi ai veicoli assegnati ad uso promiscuo ai dipendenti e collaboratori (fringe benefit auto). In base alle emissioni di CO2 del veicolo, la percentuale del fringe benefit dal 1° luglio 2020 seguirà le seguenti soglie:

25% - emissioni CO2 inferiori a 60 g/Km;

30% - emissioni CO2 tra 60 e 160 g/Km;

40% - emissioni CO2 tra 160 e 190 g/Km;  
50% - emissioni CO2 superiori a 190 g/Km.

Rientrano nell'ambito di applicazione di queste nuove regole esclusivamente i veicoli aziendali che rispettino due condizioni:

- immatricolazione avvenuta nel 2020;
- contratto di concessione sottoscritto dopo il 1° luglio 2020.

## **8. NUOVE INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO E LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE**

Alleghiamo la guida operativa della Fondazione Consulenti per il Lavoro che riporta le disposizioni delle singole regioni in merito alla ripresa dello svolgimento dei tirocini extracurricolari post emergenza COVID19.

### **CCNL**

#### **Maggio 2020**

##### **1. ALIMENTARI INDUSTRIA: ARRETRATI**

Nel mese di maggio e con decorrenza 01/12/2019 è previsto un aumento medio dei minimi retributivi pari a 20,34 euro lordi, calcolato al livello 3°. Gli arretrati (6 quote di incremento) verranno così erogati:

- a. 2 quote di incremento mensile arretrato in aggiunta alla mensilità di Maggio 2020;
- b. 3 quote di incremento mensile arretrato in aggiunta alla mensilità di Giugno 2020;
- c. 1 quota di incremento arretrato in aggiunta alla mensilità di Agosto 2020.

Tale aumento retributivo è da intendersi assorbibile.

#### **Giugno 2020**

##### **1. ABBIGLIAMENTO PICCOLA INDUSTRIA: ELEMENTO PEREQUATIVO**

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio – 31° dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali) è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 110,00 euro, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno

precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

## 2. AGENZIE DI VIAGGIO CONFCOMMERCIO: ELEMENTO ECONOMICO PER MANCATO ACCORDO SUL "PREMIO DI RISULTATO"

È stato posticipato il termine del 30/04/2020 entro cui definire l'accordo sul premio di risultato. Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa, non venga definito un accordo entro il 30/11/2020, il datore di lavoro erogherà, il 31/12/2020, i seguenti importi:

Livello	Elemento economico
A, B	186 €
1,2,3	158 €
4,5	140 €
6S, 6, 7	112 €

## 3. GIORNALISTI: INDENNITÀ REDAZIONALE

Ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vicedirettore, caporedattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale, vice-caporedattore, caposervizio, redattore senior, vice-caposervizio, redattore esperto, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, sarà corrisposta al 30 giugno un'indennità redazionale pari all'ammontare della retribuzione mensile fino ad un massimo di:

Qualifica	Indennità redazionale
Redattore con meno 30 mesi di anzianità professionale	567,07 €
Redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale	800,51 €
Vice-caposervizio, redattore esperto	860,42 €
Caposervizio, redattore senior	920,84 €
Vice-caporedattore	977,14 €
Caporedattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale	1.033,95 €
Direttore, condirettore, vicedirettore	1.154,28 €

#### **4. ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI UNEBA: SOSPENSIONE SCATTI DI ANZIANITÀ**

A far data dal 1° giugno 2020 e sino al 31 dicembre 2022, viene sospesa l'anzianità relativa alla maturazione degli scatti. Relativamente al personale assunto in seguito al 14 febbraio 2020, si prevede che il periodo di maturazione dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del primo scatto di anzianità, decorrerà dal 37° mese successivo all'assunzione.

#### **5. METALMECCANICA INDUSTRIA**

##### **Minimi retributivi**

A decorrere dal 1° giugno 2020 è previsto un aumento medio dei minimi retributivi pari a 11,81 euro lordi, calcolato al livello 4°. Alla luce di questa modifica, la nuova retribuzione mensile lorda calcolata con riferimento al livello medio 4° sarà di 1.699,07 euro. Tale aumento è da intendersi assorbibile.

##### **Flexible benefits**

Dal 1° giugno 2020 al 31 maggio 2021 le aziende dovranno erogare una quota di welfare con un costo per dipendente di 200 € per i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano in forza al 1° giugno 2020, con:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato con almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità in azienda.

Questo importo non è riproporzionato per i lavoratori part-time e non spetta a chi, dal primo giugno 2020 al 31 dicembre 2020, si trovi in aspettativa non retribuita o non indennizzata.

##### **Elemento Perequativo**

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), deve essere corrisposto con la retribuzione del mese di giugno, l'elemento perequativo di 485 euro o fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl.

Tale importo non incide sul trattamento di fine rapporto. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.



## Indennità di reperibilità

A decorrere dal 1° giugno 2020 viene rinnovata l'indennità di reperibilità, come segue:

Livello	compenso giornaliero			compenso settimanale		
	16 ore (giorno lavorato)	24 ore (giorno libero)	24 ore festive	6 giorni	6 giorni con festivo	6 giorni con festivo e giorno libero
1-2-3-3 Super	4,93 €	7,41 €	8,01 €	32,06 €	32,66 €	35,14 €
4-5	5,87 €	9,21 €	9,88 €	38,56 €	39,23 €	42,57 €
superiore al 5°	6,75 €	11,09 €	11,68 €	44,84 €	45,43 €	49,77 €

## Indennità di trasferta

Sono stati definiti, a decorrere dal 1° giugno 2020 i nuovi importi dell'indennità di trasferta forfettaria:

Misura dell'indennità	Indennità di trasferta
Trasferta intera	43,90 €
Quota per il pasto meridiano o serale	11,89 €
Quota per il pernottamento	20,12 €

## 6. METALMECCANICA PICCOLA INDUSTRIA CONFIMI: ELEMENTO RETRIBUTIVO ANNUO

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), deve essere corrisposto con la retribuzione del mese di giugno, l'elemento retributivo di 485 euro o fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl.

Tale importo non incide sul trattamento di fine rapporto. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

## 7. METALMECCANICA PICCOLA INDUSTRIA:

### Elemento Perequativo

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), deve essere corrisposto con la retribuzione del mese di giugno, l'elemento perequativo di 485 euro o fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl.

Tale importo non incide sul trattamento di fine rapporto. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

### Minimi retributivi

A decorrere dal 1° giugno 2020 è previsto un aumento medio dei minimi retributivi pari a 12,77 euro lordi, calcolato al livello 5°. Alla luce di questa modifica, la nuova retribuzione mensile lorda calcolata con riferimento al livello medio 5° sarà di 1.837,07 euro. Tale aumento è da intendersi assorbibile.

### Indennità di reperibilità

Con decorrenza dal 1° giugno 2020 l'indennità di reperibilità risulta essere la seguente:

Livello	compenso giornaliero			compenso settimanale		
	16 ore (giorno lavorato)	24 ore (giorno libero)	24 ore festive	6 giorni	6 giorni con festivo	6 giorni con festivo e giorno libero
1-2-3-3 Super	4,93 €	7,41 €	8,01 €	32,06 €	32,66 €	35,14 €
4-5	5,87 €	9,21 €	9,88 €	38,56 €	39,23 €	42,57 €
superiore al 5°	6,75 €	11,09 €	11,68 €	44,84 €	45,43 €	49,77 €

## Indennità di trasferta

Sono stati definiti, a decorrere dal 1° giugno 2020 i nuovi importi dell'indennità di trasferta forfettaria:

Misura dell'indennità	Indennità di trasferta
Trasferta intera	43,90 €
Quota per il pasto meridiano o serale	11,89 €
Quota per il pernottamento	20,12 €

## 8. TESSILI PICCOLA INDUSTRIA: ELEMENTO PEREQUATIVO

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio – 31° dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali) è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, deve essere corrisposto con la retribuzione del mese di giugno, l'elemento perequativo di 110,00 euro o fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

## 9. ENEL: QUOTA DI CONTRIBUZIONE “UNA TANTUM”

Le Aziende, secondo le modalità che verranno successivamente stabilite, effettueranno nei confronti dei lavoratori, su indicazione delle Organizzazioni sindacali stipulanti, una trattenuta a titolo di quota straordinaria per il rinnovo contrattuale sulla retribuzione corrisposta nei corso del mese di giugno 2020. I lavoratori che siano contrari potranno rifiutare la trattenuta.

Le quote trattenute verranno versate dalle Aziende alle Organizzazioni sindacali stipulanti.